

## **QUESITI A CARATTERE GENERALE INERENTI LE STRUTTURE SANITARIE INVIATI AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL CNVVF**

### **Nota ministeriale prot. n. P477/4101 sott. 106/53, del 4 maggio 2003**

*OGGETTO:* Quesito. – Case di riposo per anziani – Assoggettabilità al D.M. 18 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”. -

Con riferimento alle note indicate a margine, si chiarisce che le strutture a carattere residenziale che forniscono ad ospiti autosufficienti prestazioni di tipo alberghiero, essendo prive di qualsiasi servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica, non ricadono nel campo di applicazione del D.M. 18 settembre 2002 che, come è noto, fa esplicito riferimento alle strutture sanitarie individuate dal D.P.R. 14 gennaio 1997.

Ciò premesso, si ribadisce che le attività in oggetto, qualora superino i 25 posti letto, sono ricomprese nel punto 86 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, come già chiarito con le lettere circolari nn° P1829/4101 sott. 106/53 del 3 agosto 1994 e P1126/4101 sott. 106/53 del 9 settembre 2002.

Pertanto, per quanto attiene la normativa tecnica da applicare, si ritiene che le disposizioni allegate al citato D.M. 18 settembre 2002, pur non cogenti, possano rappresentare un significativo riferimento da ponderare anche in funzione delle reali condizioni psico-motorie degli ospiti.

---

### **Nota ministeriale prot. n. P436/4122 sott. 46/Bis, del 10 aprile 2003**

*OGGETTO:* D.M. 18 settembre 2002, punto 5.4.2 comma 2 – Chiarimento. –

In relazione al quesito posto dalla S.V. con la nota che si riscontra, si conferma che quanto prescritto dal comma 2 del punto 5.4.2 del D.M. 18 settembre 2002, trova applicazione nei casi in cui l’installazione dei gruppi frigoriferi sia prevista all’interno degli edifici, con ciò significando che non sussiste alcun divieto normativo alla installazione di detti gruppi, qualora all’uopo predisposti, all’aperto sui terrazzi di copertura.

---

### **Nota ministeriale prot. n. P366/4122 sott. 46 BIS, del 10 aprile 2003**

*OGGETTO:* D.M. 18 settembre 2002 p.to 18.3 – Quesito. –

Con riferimento al quesito posto con la nota indicata a margine, si chiarisce che per le strutture sanitarie di cui al punto 18.3 dell’allegato al D.M. 18 settembre 2002 devono essere applicate, in linea generale, l’insieme delle prescrizioni riportate ai Titoli II o III, a seconda che si tratti di attività di nuova costruzione o esistenti.

Il richiamo alle aree di tipo “C” deve pertanto essere inteso nel senso che, qualora nell’ambito delle disposizioni previste ai suddetti Titoli, ci sia un esplicito riferimento alla classificazione di cui al punto 1.2, devono prendersi in considerazione le misure previste per le aree di tipo “C”. Una diversa interpretazione porterebbe infatti ad escludere, per le attività di che trattasi, l’osservanza di requisiti essenziali ai fini della sicurezza antincendio (quali ad esempio resistenza al fuoco, reazione al fuoco, misure per l’esodo ecc.) e ciò risulterebbe, peraltro, incongruente con quanto la norma richiede al punto 18.2 per le strutture fino a 500 m<sup>2</sup>, caratterizzate da un livello di rischio inferiore.

In merito al secondo quesito, si chiarisce che i requisiti di ubicazione di cui al punto 2 del Titolo II, devono essere integralmente osservati fatto salvo quanto espressamente consentito dal punto 18.1 per quanto attiene alla ubicazione delle strutture interessate in edifici ad uso civile, serviti anche da scale ad uso promiscuo.

---

**Nota ministeriale prot. n. P215/4122 sott. 46, del 5 marzo 2003**

*OGGETTO:* D.M. 18 settembre 2002 sulle strutture sanitarie. – Quesito. –

Con riferimento al quesito trasmesso, si condivide il parere di codesto Ispettorato ritenendo che, nel caso in specie, poiché il progetto della struttura sanitaria è stato approvato in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002, non è richiesto alcun adeguamento, in analogia a quanto previsto all'art. 4, comma 2, del citato decreto.

---

**Nota ministeriale prot. n. P1465/4122 sott. 46, del 24 dicembre 2002**

*OGGETTO:* Decreto 18 settembre 2002 pubblicato su G.U. n. 227 del 27 settembre 2002 – Richiesta chiarimenti.-

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine, si ritiene che le strutture sanitarie esistenti regolamentate al Titolo IV del D.M. 18 settembre 2002 ed aventi superficie superiore a 500 m<sup>2</sup>, devono essere adeguate alle disposizioni previste al Titolo III del citato decreto entro 5 anni dall'entrata in vigore dello stesso.

Per quanto riguarda invece le strutture sanitarie con superficie non eccedente i 500 m<sup>2</sup>, le misure previste al punto 18.2 devono essere osservate a partire dalla data di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002.

---

**Nota ministeriale prot. n. P1493/4122 sott. 46, del 18 dicembre 2002**

*OGGETTO:* D.M. 18 settembre 2002. – Richiesta di chiarimenti in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco dei mobili imbottiti. –

Con riferimento al quesito posto in merito ai mobili imbottiti per i quali devono essere comprovati i requisiti di reazione al fuoco previsti al punto 3.2, comma 1, lettera e), del D.M. 18 settembre 2002, si precisa che i manufatti rientranti tra i presidi medico-chirurgici (quali ad esempio lettini e poltrone per visite e cure, materassi e cuscini specifici per riabilitazione e cure fisioterapiche, ecc.) non sono da considerarsi ricompresi tra i materiali per i quali è richiesta la classe 1 IM.

---